

# REGOLAMENTO

## PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

## PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 41 del 31/07/2018

# INDICE

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1: oggetto del regolamento
- ART. 2: concessioni/autorizzazioni
- ART. 3: ambito di applicazione
- ART. 4: natura dell'occupazione
- ART. 5: occupazioni d'urgenza

## **TITOLO II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- ART. 6: soggetti attivi e passivi
- ART. 7: domanda di occupazione
- ART. 8: istruttoria
- ART. 9: rilascio della concessione/autorizzazione
- ART. 10: cause ostative al rilascio della concessione/autorizzazione
- ART. 11: concessione/autorizzazione
- ART. 12: obblighi del concessionario
- ART. 13: voltura della concessione/autorizzazione
- ART. 14: proroga della concessione/autorizzazione
- ART. 15: anagrafe delle concessioni

## **TITOLO III CLASSIFICAZIONE E TARIFFE**

- ART. 16: suddivisione del territorio comunale
- ART. 17: determinazione della tariffa-base
- ART. 18: coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- ART. 19: tariffa
- ART. 20: esenzioni
- ART. 21: versamento del canone

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI**

- ART. 22: revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- ART. 23: decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- ART. 24: omesso o insufficiente pagamento
- ART. 25: recupero canone evaso e rimborsi
- ART. 26: sanzioni
- ART. 27: sanzioni accessorie
- ART. 28: riscossione coattiva

ART. 29: funzionario responsabile

ART. 30: disciplina transitoria

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1: oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto Legislativo n° 446/1997.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina:
  - a) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
    - occupazioni d'aree private soggette a servitù di passaggio;
    - i dehors dei pubblici esercizi;
    - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
    - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
    - occupazioni realizzate da aziende d'erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti in genere;
  - b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura ed al beneficio economico che esse producono;
  - c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
  - d) i criteri di determinazione del canone;
  - e) le agevolazioni;
  - f) le esenzioni;
  - g) le modalità e i termini per il pagamento del canone;
  - h) l'accertamento e le sanzioni;
  - i) la disciplina transitoria.

### **Art.2: concessioni/Autorizzazioni**

- 1 Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o no la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
- 2 Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

### **Art. 3: ambito di applicazione**

1. Il presupposto per l'applicazione del canone è costituito dalla sottrazione di spazi ed aree all'uso indiscriminato della collettività, per il vantaggio specifico di singoli soggetti.
2. Sono, quindi, soggette al presente regolamento:

- a) le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, effettuate nelle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati;
  - b) le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture, attraversamenti ed impianti di pubblici servizi gestiti in regime di concessione amministrativa;
  - c) le occupazioni di qualsiasi natura, realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
  4. Le occupazioni di suolo pubblico sono assoggettate a preventiva autorizzazione.

#### **Art. 4: natura delle occupazioni**

1. L'occupazione può essere di natura permanente o di natura temporanea.
2. Sono occupazioni permanenti quelle aventi carattere stabile, di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che si sostanziano nella disponibilità dello spazio od area pubblica a favore del singolo.
3. Sono occupazioni temporanee quelle la cui durata è inferiore all'anno e anche quelle a carattere ricorrente (es. mercati).

#### **Art. 5: occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione, anche verbale, alla Polizia Locale o all'ufficio comunale competente all'emanazione di eventuali prescrizioni, e sia comunque attivata dall'interessato la regolare procedura per il rilascio del provvedimento entro le 24 ore successive. La mancata o la ritardata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **TITOLO II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 6 : soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al concedente dal titolare dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione (cessionario) o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in relazione alla superficie effettivamente sottratta alla pubblica utilità risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. Sono esonerati dal presentare la domanda di occupazione e di conseguenza dall'ottenere la relativa concessione, le Associazioni, i Comitati e gli Enti pubblici o privati in relazione a manifestazioni che vengano organizzate in collaborazione con il Comune, in quanto autorizzate con deliberazione di Giunta Comunale. (PATROCINIO COMUNE)

3. Le O.N.L.U.S., pur non essendo soggette al pagamento del canone, sono comunque tenute a presentare la domanda di occupazione e ad ottenere la relativa concessione, nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.

### **Art. 7: domanda di occupazione**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione avviene con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale bada a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quell'avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato 8, devono contenere a pena d'improcedibilità:
  - I dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale con numero di telefono;
  - L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare sono oggetto della richiesta;
  - L'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - L'uso particolare al quale s'intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ed eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
  - Planimetria illustrativa dell'occupazione richiesta.
2. La domanda deve essere prodotta:
  - Per le occupazioni permanenti, almeno 30 giorni prima della data d'inizio.
  - Per le occupazioni temporanee, almeno 7 giorni prima della data d'inizio.

In caso di presentazione di più domande per l'occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, qualora si tratti di aree antistanti a negozi ed esercizi pubblici sarà data precedenza alla richiesta dei titolari dei negozi ed esercizi pubblici interessati.

### **Art. 8: istruttoria**

1. Il funzionario responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 7, il responsabile formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della

documentazione apposita richiesta d'integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena d'archiviazione della stessa, entro 5 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata .
4. Il funzionario responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al funzionario nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
5. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti definiti di carattere tributario ed extra tributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con il Comune.

#### **Art. 9: rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il rilascio della concessione/autorizzazione deve sempre precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o sovrastante, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 5.
2. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato:
  - previa presentazione della ricevuta di versamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche dovuto;
  - fornitura marca da bollo;
  - versamento di eventuale deposito cauzionale, da richiedersi a titolo di garanzia per i possibili danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.
3. Se l'occupazione interessa la sede stradale il richiedente ha l'obbligo di osservare gli articoli 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 10: cause ostative al rilascio della concessione/autorizzazione**

1. E' facoltà del Responsabile del procedimento, sentita la Giunta Comunale, non rilasciare il provvedimento richiesto qualora nell'occupazione si ravvisino motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero con disposizioni di leggi o regolamenti.

#### **Art. 11: concessione/autorizzazione**

1. il provvedimento di concessione/autorizzazione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche e, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari, contiene inoltre:
  - a) la misura dell'occupazione arrotondata al ml/mq superiore in caso di frazioni inferiore al ml/mq;
  - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - c) l'indicazione dell'obbligo di corresponsione del canone e per le occupazioni permanenti che lo stesso potrà subire adeguamenti tariffari a decorrere dal 1°

- gennaio di ogni annualità successiva al rilascio, fatta salva la possibilità di rinuncia da parte del concessionario;
- d) l'indicazione dell'obbligo di osservare quanto previsto dal presente regolamento;
  - e) eventuali condizioni alle quali è subordinata.

#### **Art. 12: obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nel titolo abilitativo ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine dell'occupazione;
  - b) rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
  - e) versare il canone alla scadenza stabilita;
  - f) utilizzare l'area concessa in modo da non limitare o disturbare l'esercizio dei diritti altrui o arrecare danni a terzi.

#### **Art.13: voltura della concessione/autorizzazione**

Il provvedimento di concessione/autorizzazione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri. Può essere concessa la voltura solo a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa presentazione della domanda di cambio di intestazione.

#### **Art. 14: proroga della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare del provvedimento di concessione/autorizzazione sia temporanea sia permanente può, prima della scadenza dello stesso, chiederne la proroga.
2. La domanda di proroga, contenente gli estremi del provvedimento che si intende prorogare, deve essere rivolta con le stesse modalità previste dall'art. 7 (domanda di occupazione) del presente regolamento nel termine di 30 giorni prima della scadenza, se si tratta di occupazioni permanenti, e di 7 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. La concessione della proroga, sentiti i pareri previsti dall'art. 8 (istruttoria) del presente regolamento, sarà annotata sulla concessione/autorizzazione originaria e conterrà l'importo del canone da versare relativo al tempo di occupazione aggiuntivo.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di proroga.

#### **Art. 15: anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio.

2. Gli stessi provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti titoli nonché le loro eventuali variazioni.

### **TITOLO III** **CLASSIFICAZIONE E TARIFFE**

#### **Art. 16: suddivisione del territorio comunale**

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio Comunale è classificato in una **sola categoria**.

#### **Art. 17: determinazione della misura di tariffa base**

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone a giorno.
2. Per le occupazioni temporanee giornaliere fino a 3 h consecutive si applica una riduzione del 20 %.
3. Il canone si determina applicando la tariffa di cui allo allegato al presente Regolamento, con riferimento al tempo di occupazione ed alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse .
5. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a € 0,65, per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di €516,46.
7. La tariffa di cui al comma precedente è rivalutata annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. La medesima misura minima annua di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio delle attività strumentali ai pubblici servizi.
9. Il numero delle utenze è quello in essere al 31 dicembre dello anno precedente, riferito a qualsiasi tipologia di fornitura.
10. Sono considerati passi carrabili, ai fini della applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico aventi la specifica funzione di facilitare lo accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo alla applicazione del canone., in questo ultimo caso, se la richiesta viene fatta direttamente dal privato per la posa della segnalazione (come previsto dal Regolamento del codice della strada art. 46) il canone va corrisposto. La superficie del passo carrabile è quella risultante dall'atto di concessione convenzionale di mq. 10.



## Art. 18: coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa di cui all'allegato del presente Regolamento.
2. Il valore di cui il comma 1, non può essere in ogni caso inferiore a 0.1 e superiore a 2.

## Art. 19: tariffa

TARIFFA	COEFFICIENTE DI VALORE ECONOMICO	
<b>TEMPORANEE BASE</b>	<b>1,29</b>	
Mercato posti fissi	0,258	0.2
Mercato spuntisti	0,65	0.5
Dehors stagionali	0,77	0.6
Fiere, festeggiamenti Occasional i	1,68	1.3
Attività edilizia  (dal 24.12 al 30/4 e dal 15.7 al 20.8)	0,90	0.7
Attività edilizia	0,387	0.3
Manifestazioni, installazione giochi, spettacolo viaggiante	0,258	0.2
<b>PERMANENTI BASE</b>	<b>0,057</b>	
Passi carrabili	0,0284	0.5
Soprassuolo sottosuolo Espressi in metri/I	0,057	1
Distributore carburante	0,027	0.4
Cavi condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione Pubblici servizi	0,65 per utente	

- Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni ma inferiore al mese riduzione del 30 % sulla tariffa ordinaria.
- Per le occupazioni temporanee di durata superiore al mese riduzione del 50 % della tariffa ordinaria.
- Per le occupazioni realizzate dai Dehors stagionali estivi dal 1/6 al 30/9 di durata superiore a 50 giorni viene applicata la tariffa al 58 % di quella ordinaria.

- Per la realizzazione di impianti a fune e collegamenti intervallivi ai quali venga riconosciuta natura di occupazioni di particolare interesse pubblico si riconosce un abbattimento del 70% sulla tariffa base.

## **Art. 20: esenzioni**

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

- Effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Regioni, dalla Provincia, dagli Uffici del Turismo.
- Effettuate da enti senza scopo di lucro per manifestazioni di origine varia, esclusa la parte destinata ad attività di vendita, somministrazione, trattenimenti pubblici.
- Quelle alle quali il Comune riconosca, con specifico provvedimento, il carattere della
- pubblica utilità, anche se realizzate con la collaborazione organizzativa di privati (si richiede esenzione firmata dall'Assessore competente o del Sindaco)
- Con tende fisse, insegne, cassonetti o altri simili manufatti, con transenne, festini, addobbi, luminarie, fioriere
- Le tabelle indicative delle fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi per pubblica utilità
- Per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico , scarico delle merci , che non sia superiore a 1 h.
- Con griglie, lucernari, innesti o allacci ed impianti di erogazione di pubblici servizi;
- Aree cimiteriali;
- Passi carrabili a raso;
- Aree destinate al servizio di trasporto pubblico di linea e ad autovetture adibite al trasporto pubblico.

2. La richiesta di occupazione, se non espressamente esclusa per disposizione di legge o del presente Regolamento, deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

## **Art. 21: versamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione ,in unica soluzione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione, il versamento del canone va effettuato alla scadenza di n. 4 rate da effettuarsi entro : **31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre** di ciascun anno; se la data cade in giorno

- festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Se trattasi di concessioni ricorrenti , cioè rilasciate per giorni e/o periodi ben individuati (es. posteggi mercati) il versamento sarà predisposto dall'ufficio e avrà cadenza trimestrale.
  5. Le occupazioni temporanee e permanenti potranno essere effettuate soltanto se il canone è stato corrisposto; la Polizia Municipale non dovrà permettere l'occupazione a coloro che non sono in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento.
  6. La cessazione dell'occupazione permanente deve essere comunicata per iscritto al comune entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione, pena la reinscrizione del canone per la successiva annualità.
  7. I canoni risultanti di importo inferiore a € 2,00 non verranno richiesti.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI**

#### **Art. 22: revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora :
  - Sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
  - Qualora il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza alcuna autorizzazione dell'amministrazione comunale.
  - Qualora il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione.
  - Per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene e edilizia.
  - Il mancato pagamento del canone dovuto comporta la revoca immediata dell'autorizzazione/concessione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso, all'atto della comunicazione della rinuncia , non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

#### **Art. 23: decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) Il mancato versamento nei termini previsti, del canone di concessione o di eventuali sue rate.
  - b) L'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
  - c) Il mancato utilizzo del suolo da parte del titolare della concessione.
  - d) La mancata osservanza delle disposizioni contenute dal presente regolamento ed in quelli comunali di polizia ,igiene e edilizia.

e) Qualora il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già corrisposto non sarà restituito.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) a morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) a sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare della concessione.

#### **Art. 24: omesso o insufficiente pagamento**

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, il Comune diffida l'interessato a adempiere, assegnandogli un termine di 5 giorni decorso inutilmente i quali, provvede a pronunciare la decadenza della concessione/autorizzazione.
2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

#### **Art. 25: recupero canone evaso e rimborsi**

1. Il comune, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso. Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
2. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento. Il procedimento di rimborso deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione, sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

#### **Art. 26 : sanzioni**

1. L'omesso od insufficiente pagamento del canone entro i termini previsti è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 100% del canone non versato.
2. Per l'omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto per 7 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione/autorizzazione, per le occupazioni temporanee il mancato pagamento prima dell'occupazione.
3. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285.
4. La decadenza dalla concessione/autorizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

#### **Art. 27: sanzioni accessorie**

1. Il mancato ripristino dell'area occupata alle condizioni precedenti comporta l'addebito dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale.
2. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere sempre mantenute in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, provvede a diffidare il concessionario al ripristino dei manufatti ed in caso di inadempienza a revocare la concessione, ordinando la rimozione di qualsiasi manufatto, addebitando le spese allo stesso concessionario.

#### **Art. 28 : riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento è effettuata secondo le disposizioni di cui il Decreto Legislativo 446/97 art. 52, comma 6, ossia mediante ruolo esattoriale, come disposto dal DPR n. 43 del 28 gennaio 1988.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto del Funzionario Responsabile e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

#### **Art. 29: funzionario responsabile**

1. Il responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la trasmissione agli interessati.
2. E' facoltà del responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte del proprio ufficio.

#### **Art. 30: disciplina transitoria**

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rese conformi d'ufficio, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.